



AVVISO DI SELEZIONE

Erasmus+

Mobilità dottorandi/e per traineeship – prima

edizione Anno accademico 2025/2026

CALL 2024

Premesse

1. Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea nei settori dell'Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. All'interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. L'azione chiave 1 (KA1) del Programma Erasmus+ per l'istruzione superiore sostiene la mobilità di studenti di tutti i cicli di studio.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo, le attività di formazione alla ricerca previste dal corso di Dottorato comprendono, oltre a forme di didattica strutturata, anche eventuali periodi di studio e formazione all'estero presso soggetti pubblici e privati e sono organizzate per perseguire l'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee.

3. Con il presente avviso di selezione l'Università degli Studi di Brescia assegna borse di mobilità internazionale per traineeship nel quadro del Programma Erasmus+ finanziato dall'Unione Europea, per un importo di Euro 32.460,00.

Art. 1 - La mobilità per traineeship

1. Con questo bando si selezionano **studenti e studentesse iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca** per svolgere un tirocinio all'estero presso:

- un'impresa
- un istituto di ricerca
- un laboratorio
- un'organizzazione o qualsiasi altro posto di lavoro pertinente.

2. Le attività di formazione alla ricerca sono ammissibili nella misura in cui costituiscano formazione professionale per la/o studente; a tale scopo il *Learning Agreement for Traineeship* dovrà essere compilato in modo da poter rendere esplicito tale tipo di formazione.



3. Per garantire l'alta qualità e il massimo effetto possibile sulle/sugli studenti, l'attività di mobilità deve essere compatibile con le esigenze di sviluppo personale della/o studente e con quelle relative all'apprendimento nel suo corso di studi.

Art. 2 - Paesi aderenti al programma

1. Le/gli studenti devono svolgere l'attività di mobilità fisica in un Paese aderente al programma o in un Paese partner diverso dal Paese dell'organizzazione di invio e dal Paese in cui la/o studente risiede durante gli studi.

2. I Paesi **aderenti al programma** sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

3. I Paesi **partner** sono principalmente il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, la Repubblica Popolare Cinese, il Giappone, l'Australia, oltre a tutti i Paesi compresi nelle aree geografiche dell'America Latina, dell'Africa, dei Balcani, del Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico. L'elenco completo è disponibile al seguente link: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/part-a/eligible-countries>

4. Non sono Paesi ammissibili: Bielorussia e Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale, Federazione Russa, Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il numero di borse dedicato ai Paesi **partner** è limitato al 20% dei fondi disponibili.

Art. 3 - Organizzazioni ospitanti

1. L'organizzazione ospitante può essere:

- qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG
- un organismo per l'orientamento professionale
- un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al programma.

2. Non possono ospitare invece un *traineeship* le seguenti organizzazioni:

- istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l'elenco completo è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it);
- organizzazioni che gestiscono i programmi dell'Unione Europea.

3. Le/gli studenti interessate/i sono invitate/i a reperire autonomamente l'organizzazione ospitante.



Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Per partecipare al bando per l'assegnazione della borsa, la/il candidata/o deve possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del bando:

- a) essere regolarmente iscritta/o all'Università degli Studi di Brescia nell'a.a. 2025/2026 a un corso di Dottorato di Ricerca, con o senza borsa;
- b) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea o di altre borse governative, di enti pubblici o privati incompatibili con borse dell'Unione Europea; non sono ammissibili, a titolo di esempio, le dottorande e i dottorandi beneficiari di borse finanziate totalmente o parzialmente dal programma PNRR, oppure da progetti come ERC, Marie Skłodowska Curie Action, ecc...

2. Possono partecipare al bando anche coloro che abbiano già svolto mobilità Erasmus+ per studio o *traineeship*, a condizione che il numero di mesi di mobilità, sommati a quelli precedentemente svolti nello stesso ciclo di studio, non superi i 12 mesi.

Art. 5 - Durata dell'attività all'estero

1. I *traineeship* dovranno prevedere una durata minima di 2 mesi (60 giorni) e **concludersi entro il 31 luglio 2026**.

2. Il periodo di attività all'estero dovrà iniziare in data successiva alla pubblicazione della graduatoria, dopo l'espletamento degli adempimenti formali previsti dall'art. 8, ad ogni modo non prima del **27 aprile 2026**.

3. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni dell'attività all'estero. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi (60 giorni) o l'annullamento della mobilità comporteranno la decadenza dalla mobilità Erasmus+ per *Traineeship* (salvo per eventuali cause di forza maggiore riconosciute dall'Ateneo e dall'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE) e la restituzione dell'intera borsa o della somma già versata al beneficiaria/o. La chiusura per ferie dell'impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell'impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (2 mesi).

4. Le/gli studenti che, dopo avere iniziato la mobilità, abbiano necessità di estendere la durata per completare o integrare le attività previste, potranno chiedere un prolungamento. Il periodo di mobilità complessivo, compreso il prolungamento, non potrà protrarsi oltre il **31 luglio 2026**.

Art. 6 - Contributi e benefici economici

1. Le/gli studenti collocate/i in modo utile nella graduatoria di merito potranno beneficiare di borse di mobilità che si configurano come contributo per i costi supplementari legati alla mobilità e non intendono coprire l'intero costo del periodo di tirocinio all'estero.

2. Ai sensi dell'art. art. 10 del Regolamento di Ateneo per i corsi di Dottorato di Ricerca, è ammissibile il cumulo della borsa di dottorato con le borse che integrano i soggiorni all'estero per l'attività di formazione e ricerca.

3. L'importo mensile della borsa Erasmus+ per *traineeship* è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed è differenziato sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione come segue:



GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia Paesi partner dalla Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi partner dalla Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera	€ 500,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna	€ 450,00
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Bulgaria, Croazia, Lituania, Repubblica della Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria	€ 450,00
Paesi partner delle Regioni 1-12 (ad esclusione di Bielorussia e Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale, Federazione Russa, Repubblica popolare democratica di Corea)	€ 700,00

Le borse sono erogate in base all'effettiva durata in giorni, per un minimo di 2 mesi (60 giorni).

Art. 7 - Contributo per studenti con minori opportunità

1. Per studenti con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma.

2. La normativa dell'Unione europea indica come esempi di soggetti rientranti nella categoria "minori opportunità" i seguenti:

- i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati;
- differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.
- gli studenti con figli minori
- gli studenti che lavorano
- ISEE inferiore a 27.948,60 Euro.



Inoltre, può essere considerato criterio preferenziale ma non esclusivo, l'iscrizione delle studentesse a corsi di studio STEM.

3. Le/gli studenti con minori opportunità possono chiedere il contributo aggiuntivo per l'inclusione pari a €250,00/mese.

Lo studente che ritiene di avere una condizione di minore opportunità, anche non ricompresa nel precedente elenco, deve attestarla mediante autocertificazione firmata da allegare in fase di candidatura. La condizione di fruizione del contributo aggiuntivo verrà verificata dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 8 - Supporto per il viaggio (Call 2024)

1. Per gli studenti e neolaureate/i in mobilità *traineeship* si applica un contributo unitario per le spese di viaggio che si calcola in base alle fasce chilometriche indicate in tabella:

Fasce Chilometriche	Viaggio Green-Importo*	Viaggio non Green-Importo
Tra 10 e 99 km	56 Euro per partecipante	28 Euro per partecipante
Tra 100 e 499 km	285 Euro per partecipante	211 Euro per partecipante
Tra 500 e 1.999 km	417 Euro per partecipante	309 Euro per partecipante
Tra 2.000 e 2.999 km	535 Euro per partecipante	395 Euro per partecipante
Tra 3.000 e 3.999 km	785 Euro per partecipante	580 Euro per partecipante
Tra 4.000 e 7.999 km	1.188 Euro per partecipante	1.188 Euro per partecipante
8.000 km o più	1.735 Euro per partecipante	1.735 Euro per partecipante

**si considera "green" ogni viaggio che prevede mezzi di trasporto sostenibili come autobus, treno o car sharing.*

2. Al fine di stabilire la fascia chilometrica applicabile, viene considerata la distanza di un viaggio di sola andata utilizzando il calcolatore delle distanze online disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: [Distance Calculator](#). Al di sotto dei 500km, di norma i partecipanti viaggiano con mezzi di trasporto a basse emissioni.

3. Se necessario, il sostegno individuale per coprire le spese di soggiorno è sovvenzionabile per il tempo di viaggio prima e dopo l'attività per un massimo di 2 giorni per i partecipanti che non utilizzano mezzi di trasporto a basse emissioni (non Green) e un massimo di 6 giorni di viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto ecologici. Il contributo per il viaggio viene erogato al rientro del/a candidato/a dalla mobilità, a fronte della consegna di copia dei titoli di viaggio.

Art. 9 - Trattamento fiscale

1. I contributi del presente articolo saranno sottoposti al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente: qualora le norme di riferimento lo prevedano, essi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

2. La normativa sull'ISEE prevede che i contributi, indipendentemente dal loro importo, debbano essere inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE.

Per le finalità di cui sopra l'Università degli Studi di Brescia predispone la Certificazione Unica (ex CUD) relativa agli importi erogati allo studente a titolo di borse, collaborazioni part-time, tutorato, etc., disponibile in genere dal mese di marzo di ogni anno.



Art. 10 - Competenze linguistiche

1. La Commissione Europea ha attivato un servizio per l'apprendimento delle lingue, *l'Online Language Support*, ospitato nella piattaforma *EU Academy*.

Tutte le/i partecipanti dovranno sostenere il test di valutazione linguistica iniziale nella lingua della mobilità prima della mobilità stessa, tranne in casi debitamente giustificati, ad esempio lingua non disponibile nell'OLS.

Le/gli studenti potranno scegliere di seguire corsi in una o più lingue, senza restrizioni sul numero, e potranno testare il proprio livello di competenza linguistica durante o dopo la mobilità.

Art. 11 - Presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda deve essere compilata dalla propria pagina in esse3 **entro le ore 12:00 (ora italiana) del 27 marzo 2026** allegando la seguente documentazione:

- a) lettera motivazionale della/del candidata/o nella quale devono essere evidenziate le aspettative, gli obiettivi che si intendono raggiungere e la pertinenza dell'attività da svolgere in relazione al proprio percorso di studi, eventualmente corredata dal benessere del Supervisore
- b) lettera di autorizzazione/nulla osta firmata dal Coordinatore del Corso di Dottorato di afferenza da cui emergono i principali contenuti dell'attività di stage, il periodo di svolgimento, l'ente ospitante (fac simile disponibile nella pagina del bando)
- c) lettera di invito/accettazione da parte della/del referente/tutor dell'ente ospitante straniero (fac simile disponibile nella pagina del bando).

ATTENZIONE: La denominazione dei file allegati alla domanda, di cui ai punti 1, 2, 3, dovrà riportare il nominativo (Cognome e Nome) della/del candidata/o.

3. Non saranno prese in considerazione domande incomplete. Saranno automaticamente esclusi le/i candidate/i le cui domande siano:

- pervenute fuori termine;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 12 - Selezione

1. Le candidature sono valutate sulla base della documentazione allegata alla domanda, applicando i criteri di seguito riportati.

- a) vengono considerate prioritarie le candidature dei/delle dottorandi/e iscritti/e al III anno di frequenza del corso di dottorato per l'a.a. 2025/2026 (punteggio pari a 45); seguono nella priorità i dottorandi di II anno (punteggio pari a 30) e infine quelli di I anno (punteggio pari a 15);
- b) vengono valutati, per ciascuno dei gruppi precedentemente descritti, il numero di mesi di periodo all'estero con un punteggio decrescente da 45 (corrispondente a 3 mesi fruibili entro la scadenza del 31/07/2026) a 30 (corrispondenti a limite minimo di 2 mesi).



2. Sarà assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 10 se la sede di destinazione è tra quelle indicate dall'Ateneo come prioritaria (all.1).

3. A parità di punteggio, verrà data priorità agli studenti che hanno maturato, alla data di chiusura del bando, il minor cumulo di periodi all'estero.

Una Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, sulla base dei requisiti indicati, assegna i punteggi e predispone la graduatoria che sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del bando. La pubblicazione della graduatoria nel portale di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale.

Alle/agli studenti collocati in modo utile in graduatoria sarà riconosciuta la borsa di mobilità fino al raggiungimento del numero di mensilità complessivamente finanziabili dal budget disponibile.

Art. 13 - Adempimenti per la partenza

1. Le/gli studenti dopo la pubblicazione della graduatoria dovranno:

- a) confermare, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'accettazione o la rinuncia al contributo secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio
- b) consegnare all'U.O.C. Dottorati:
 - il *Learning Agreement for Traineeship* compilato e firmato
 - il *Grant Agreement* compilato e firmato
 - Modulo di autorizzazione ad effettuare i periodi di mobilità internazionale (modulistica presente al seguente link: <https://www.unibs.it/it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca/mobilita-internazionale>)

UOC Dottorati provvederà a trasmettere al Collegio Docenti/Coordinatore del corso le richieste di autorizzazione e raccogliere tali autorizzazioni prima della partenza.

ATTENZIONE L'avvio effettivo delle mobilità dovrà avvenire in data successiva alla pubblicazione della graduatoria, dopo l'espletamento degli adempimenti formali sopra indicati.

2. In caso di rinuncia prima della partenza, la/o studente beneficiaria/o è tenuta/o a darne tempestiva comunicazione all'U.O.C. Mobilità Internazionale e alla U.O.C. Dottorati.

3. Non possono essere autorizzate eventuali variazioni del progetto di tirocinio e/o di sede.

Art. 14 - Adempimenti per la conclusione della mobilità

1. Entro 15 giorni dal termine della mobilità *Traineeship* le/gli studenti dovranno consegnare all'U.O.C. Dottorati il *Learning Agreement for Traineeship* con la parte "*After the mobility*" compilata e firmata dal tutor estero del tirocinio.

2. Inoltre, è obbligatorio compilare il Rapporto Narrativo finale on line (*EU Survey*) secondo le modalità che verranno notificate tramite email all'indirizzo istituzionale direttamente dal *Beneficiary Module* della Commissione Europea.

3. Dopo aver assolto gli adempimenti amministrativi richiesti, le/gli studenti si impegnano a chiedere tempestivamente il riconoscimento del periodo di tirocinio.



Art. 15 - Restituzione della borsa di mobilità Erasmus

1. L'U.O.C. Mobilità Internazionale richiede la restituzione totale della borsa di studio nei seguenti casi:
 - permanenza all'estero inferiore ai 60 giorni (salvo cause di forza maggiore): al fine di tale conteggio farà fede solo il *Learning Agreement for Traineeship - After the mobility*
 - il mancato adempimento o l'esito negativo di quanto concordato e sottoscritto nel *Learning Agreement for Traineeship*
 - la mancata compilazione del Rapporto Narrativo finale on line (*EU Survey*).
2. Nel caso in cui lo studente non adempia agli obblighi previsti dal *Grant Agreement*, l'U.O.C. Mobilità Internazionale autonomamente procede a risolvere l'Accordo inviando una comunicazione scritta, con ogni conseguente diritto di restituzione dei contributi indebitamente versati e del blocco della carriera.

Art. 16 – Regole di ingresso nel Paese ospitante

1. Le/gli studenti devono accertarsi che la propria carta d'identità o passaporto ed eventualmente il permesso di soggiorno siano validi per tutto il periodo di mobilità.
2. Le/gli studenti devono raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentono l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione: la legislazione e la normativa che regolano l'immigrazione nei vari Paesi sono differenti e legate alla nazionalità delle/dei partecipanti alla mobilità.
3. Prima di partire, è consigliabile consultare il [Portale Viaggiare Sicuri](#) e leggere le informazioni diffuse dal [Ministero degli Affari Esteri](#) sul Paese di interesse.

Art. 17 - Assicurazioni

1. L'Università di Brescia garantisce alla/allo studente in mobilità all'estero la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata della mobilità. Per consultare il testo delle polizze e dei massimali, si rimanda alla [pagina del sito web di Ateneo](#). Le suddette assicurazioni non comprendono la copertura di rischi connessi all'esercizio della professione medica e delle strutture sanitarie. Pertanto, le/gli studenti dell'area sanitaria saranno responsabili della stipula di tali assicurazioni in modo autonomo.
2. Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all'estero in Paesi dell'Unione Europea in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) o *European Health Insurance Card* (EHIC) rilasciata dal Ministero della Salute. In alcuni Paesi europei è necessario comunque sottoscrivere una assicurazione privata, pertanto si consiglia di informarsi presso l'ente ospitante.
3. La Tessera Europea di Assistenza e Malattia dà diritto di accedere alle medesime cure necessarie alle stesse condizioni previste per le/i cittadine/i del Paese ospitante, all'interno del sistema sanitario nazionale. Per ulteriori esigenze di copertura (rimpatrio, spese di viaggio per i familiari in caso di necessità, accesso a strutture private all'estero, ecc.) è necessario stipulare una polizza sanitaria privata, a carico della/o studente.
4. Le/gli studenti non residenti in Italia iscritti volontariamente al SSN, non essendo titolari di EHIC, dovranno sottoscrivere una polizza sanitaria privata.



Art. 18 - Comunicazioni

1. A tutte/i le/i candidate/i è richiesto di verificare l'attivazione della propria casella *email* di Ateneo. Tale indirizzo di posta elettronica costituisce l'unico canale ufficiale di comunicazione.
2. Le/gli studenti sono tenute/i ad aggiornare la loro pagina personale della Segreteria online; in caso contrario l'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della/del candidata/o. L'Ateneo altresì non assume responsabilità per eventuali disguidi riguardanti le piattaforme ove si può inoltrare la domanda di partecipazione al presente avviso di selezione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le comunicazioni dell'U.O.C. Mobilità Internazionale alle/agli studenti idonee/i avverranno esclusivamente tramite l'*email* erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Aiko Terao, Responsabile U.O.C.C. Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Brescia. La documentazione presentata a supporto della domanda sarà conservata in formato digitale presso l'U.O.C. Mobilità Internazionale.
2. Informazioni in merito al bando possono essere richieste allo [sportello](#) della U.O.C. Mobilità Internazionale oppure all'indirizzo e-mail: erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dalle/dai candidate/i raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.
2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare.
4. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al



conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l’Università degli Studi di Brescia è il Responsabile Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) individuato per quest’ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. In base all’art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l’Università effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché della normativa in materia di mobilità internazionale e di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Brescia,

LA PRORETTORICE VICARIA

(Prof.ssa Adriana Apostoli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05